

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **94/1994** (ECLI:IT:COST:1994:94)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **12/01/1994**; Decisione del **07/03/1994**

Deposito del **15/03/1994**; Pubblicazione in G. U. **23/03/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20238**

Atti decisi:

N. 94

ORDINANZA 7-15 MARZO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lettere b) e c), della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), nel testo sostituito dall'art. 1, primo comma, della legge 3 marzo 1960, n. 185, dell'art. 14, primo comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e dell'art. 1, settimo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 885 (Norme di integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 9 luglio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sui ricorsi proposti da Pognant Airassa Anna, in proprio e n. q. ed

altri, contro l'O.P.A.F.S., iscritte ai nn. 589, 590 e 591 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso da vari ex dipendenti dell'Azienda autonoma ferrovie dello Stato per ottenere il riconoscimento del loro diritto al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di buonuscita ad essi corrisposta dall'O.P.A.F.S. (Opera Previdenziale Assistenza Ferrovieri dello Stato), il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con tre distinte ordinanze (r.o. nn. 589, 590 e 591/93), emesse il 9 luglio 1992 e pervenute alla Corte costituzionale il 3 settembre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo comma della Costituzione - dell'articolo 1, terzo comma, lettere b) e c) della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), nel testo sostituito dall'articolo 1, primo comma, della legge 3 marzo 1960 n. 185, nonché dell'articolo 14, primo comma, della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e dell'articolo 1, settimo comma, della legge 22 dicembre 1980 n. 885 (Norme di integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla contribuzione previdenziale e dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita;

che nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione delle parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

che su analoga questione la Corte si è pronunciata con sentenza n. 243 del 1993;

che, a seguito di tale pronuncia e posteriormente alle ordinanze di remissione è stata emanata la legge 29 gennaio 1994 n. 87, recante "Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti";

che la legge suddetta ha modificato la normativa impugnata, anche con espreso riferimento agli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato;

che, pertanto, si impone la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza della questione;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.